CAMERA DEI DEPUTATI N. 3212

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MURTAS, DILIBERTO, CARAZZI, VENDOLA

Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche e norme concernenti gli enti pubblici di ricerca e la programmazione della ricerca scientifica

Presentata il 4 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il sistema di ricerca pubblico italiano si basa, oltre che sulle università, su di una rete di oltre trecento enti pubblici di ricerca. In questi enti, in buona parte raggruppati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 nel comparto della ricerca scientifica (a parte alcune inspiegabili omissioni, tra le quali la più vistosa è quella dell'Istituto superiore per il restauro) operano molte migliaia di ricercatori e tecnici con elevatissime capacità professionali, che li pongono in molti settori all'avanguardia nei rispettivi campi su scala sia nazionale sia internazionale, e un un personale amministrativo che ha acquisito una riconosciuta capacità nella gestione delle attività scientifica. Questi enti, quindi, costituiscono una risorsa materiale ed umana che è preziosa per il Paese, specie in questa fase nella quale è universalmente riconosciuta la stretta interconnessione tra il livello di sviluppo scientifico e tecnologico e quello culturale e materiale.

Tuttavia, questi enti possono esplicitare queste loro potenzialità in un modo molto parziale a causa del caos legislativo e regolamentare che condiziona la loro esistenza.

In primo luogo, questi enti sono stati sino ad ora considerati come una parte del più vasto settore del pubblico impiego e la specificità che ad essi veniva riconosciuta dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 non ha trovato estrinsecazione in una adeguata struttura legislativa, sicché essi sono stati paralizzati (ad opera di una dirigenza di nomina

governativa e quindi sostanzialmente estranea alle delicate e particolari esigenze dei singoli settori scientifici) dalla applicazione di norme nate per gestire una situazione completamente diversa. In generale, quindi, si è assistito ad un processo di burocratizzazione e di commercializzazione degli enti pubblici di ricerca che ha avuto effetti distruttivi sulla loro organizzazione del lavoro e, quindi, sulla loro produttività scientifica e tecnologica, unico scopo della loro esistenza.

In secondo luogo, nulla si è fatto sino a *questo momento per assicurare una sostanziale* equiparazione tra il personale operante nei diversi enti (specie se controllati da Ministeri diversi) e tra questi e l'università, mentre ciò sarebbe stata la base per quell'interscambio tra i diversi settori scientifici e tecnologici che tutti ritengono ormai uno degli elementi fondamentali per il corretto funzionamento di un sistema di ricerca ben organizzato.

A questa situazione avrebbe dovuto porre rimedio la legge n. 168 del 1989, istitutiva del Ministero dell'università e *della ricerca scientifica e tecnologica. Ciò* però non è avvenuto perché l'autonomia reale di questi enti doveva essere regolamentata da una successiva ed apposita legge che non è stata mai emanata. Da un lato, infatti, i diversi progetti di legge presentati riguardavano solo l'autonomia amministrativa degli enti pubblici di ricerca, prescindendo dal regolare e garantire quella scientifica, e, dall'altro, tali progetti di legge, per le loro errate impostazioni, hanno suscitato una tale opposizione che ne ha impedito l'approvazione.

Inoltre, la legge n. 168 del 1989 ha introdotto una ulteriore confusione con la suddivisione degli enti pubblici di ricerca in strumentali e non. Si tratta di una suddivisione arbitraria dal punto di vista giuridico-funzionale perché non riconducibile ad alcuna fattispecie caratterizzante l'attuale assetto del sistema amministrativo italiano ed incomprensibile dal punto di vista delle funzioni tecnico-scientifiche degli enti. Essa potrebbe, tra l'altro, comportare una non giusta né giustificabile differenziazione dei trattamenti giuridici *ed economici del personale appartenente al* comparto degli enti di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986.

I progetti di legge riguardanti l'autonomia degli enti pubblici di ricerca mantengono, poi, una assurda discriminazione tra i ricercatori degli enti pubblici di ricerca ed il personale docente e ricercatore dell'università. Questa discriminazione non è motivata da alcuna effettiva differenziazione nell'attività di ricerca svolta e può produrre un effetto distruttivo sulla produttività *scientifica degli enti. Essi, infine, non indi*viduano con chiarezza i percorsi di formazione delle decisioni relative alle scelte tecnico-scientifiche dell'ente, ma propongono una organizzazione degli enti pubblici di ricerca verticistica e dirigista, incompatibile con un corretto funzionamento di un ente di ricerca ed in palese contrasto con il concetto di libertà ed autonomia della ricerca sancito dalla Costituzione.

La presente proposta di legge nasce per contrastare queste tendenze distruttive e delineare un quadro giuridico che permetta *a tutto il personale degli enti pubblici di* ricerca di esplicitare il meglio delle proprie potenzialità.

Esso non è in linea con il tipo di ristrutturazione in atto ormai da oltre un decennio nelle nazioni tecnologicamente avanzate, tendente solo alla funzionalizzazione degli enti pubblici di ricerca e dell'università all'industria privata (facendo di questa la principale fonte di finanziamento), e ad incentivare la competitività tra il personale di ricerca. Questo modello, d'altronde, dovunque è stato applicato, ha *mostrato la sua incapacità di realizzare uno* sviluppo sano ed equilibrato della attività tecnico-scientifica che, secondo la ripartizione introdotta dall'UNESCO (ormai di uso corrente), va suddivisa in ricerca di base (finalizzata all'aumento della base di conoscenza dell'umanità), attività di ricerca applicata (tendente alla soluzione di problemi particolari) e di sviluppo tecnologico (attività innovativa tendente alla applicazione di scoperte e ritrovati ottenuti in sede di ricerca di base ed applicata a prodotti industriali ed processi produttivi).

È quindi assurdo asserire che gli enti pubblici di ricerca possano essere finalizzati prevalentemente ad un'attività di consulenza in favore di imprese private senza specificarne i limiti: da un lato, infatti, ciò disincentiva tali imprese dallo sviluppare proprie strutture tecnico-scientifiche autonome (con grave danno per l'occupazione di personale tecnico qualificato e per la stessa capacità produttiva) e, dall'altro, mette a disposizione del settore privato professionalità, impianti e servizi finanziati con il danaro pubblico, sottraendoli ai loro compiti fondamentali di produzione di cultura, di ricerca e di innovazione tecnologica finalizzata non ad interessi specifici ma a quelli della intera collettività.

La presente proposta di legge vuole, invece, delineare un quadro legislativo nel quale la ricerca scientifica sia organizzata democraticamente, nel modo collaborativo e non competitivo consono alla sua natura, aperto alle istanze culturali e materiali di tutti i settori della società. A tale fine nel Capo I si prevede il riordino del principale ente di ricerca, ovvero il Consiglio nazionale delle ricerche.

Al nuovo ordinamento del CNR sono tenuti, così come previsto al capo II della proposta di legge, ad adeguarsi anche gli altri enti pubblici di ricerca, nel rispetto, ovviamente, delle specifiche caratteristiche e necessità dei singoli enti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.

RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ART. 1.

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei suoi fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. Il CNR si dà ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, con propri regolamenti.

2. Il CNR svolge e promuove, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i seguenti compiti:

a) attività di ricerca di base ed applicata;

b) attività di sviluppo tecnologico;

c) attività di consulenza tecnico-scientifica in favore dello Stato e di enti pubblici;

d) formazione di ricercatori e di tecnici;

e) definizione di programmi di cooperazione scientifico-tecnica internazionale nel rispetto delle funzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Il CNR può svolgere attività di ricerca per conto terzi ed attività di consulenza in favore di privati nei limiti stabiliti dall'articolo 5.

4. Nello svolgimento dei propri compiti il CNR collabora con università ed enti pubblici italiani, comunitari e stranieri,

attraverso la partecipazione a consorzi e la stipula di convenzioni e la concessione di contributi di ricerca anche a singoli studiosi. In ogni caso i risultati delle ricerche svolte con il concorso del CNR sono pubblici.

5. È esclusa dalle attività del CNR ogni attività di ricerca sucettibile di applicazioni militari, dirette ed indirette.

ART. 2.

1. Il CNR adotta appositi regolamenti concernenti i compiti, la composizione e il funzionamento dei propri organi, l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture scientifiche, amministrative e di servizio, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile ed il personale, per quanto riguarda ciò che non è esplicitamente previsto dalla presente legge.

2. Ai regolamenti del CNR si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

ART. 3.

1. Al personale di ricerca del CNR sono assicurati l'accesso a finanziamenti in analogia a quanto disposto per i docenti universitari dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici del CNR, nonché la possibilità di svolgere periodi di ricerca presso centri italiani, comunitari, stranieri ed internazionali, nei limiti della normativa vigente e dei regolamenti del Consiglio.

2. Le strutture del CNR presentano annualmente ai comitati nazionali di cui all'articolo 4, una relazione sulle attività di ricerca svolte, con analitica indicazione dei finanziamenti e dei risultati scientifici ottenuti, ed una relazione relativa all'attività tecnico-scientifica che si intende svolgere nell'anno finanziario seguente, con indicazione dei finanziamenti richiesti. Il comitato nazionale competente trasmette tali relazioni al consiglio di presidenza, formu-

lando proposte di provvedimenti di sua competenza, inclusi gli eventuali provvedimenti di ristrutturazione delle strutture scientifiche stesse e dei finanziamenti a loro concessi.

3. Il consiglio di presidenza del CNR, previa approvazione del consiglio di amministrazione, presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la relazione generale sull'attività di ricerca del Consiglio, con l'analitica indicazione dei finanziamenti.

ART. 4.

1. Il CNR ha autonomia organizzativa e può istituire strutture scientifiche, amministrative e di servizio, anche con la partecipazione di università e di enti pubblici.

2. Sono organi del CNR:

a) il presidente;

b) il consiglio di presidenza;

c) il consiglio di amministrazione;

d) i comitati nazionali;

e) il direttore generale.

3. Il CNR svolge i propri compiti attraverso strutture scientifiche e strutture amministrative e di servizio. Sono strutture scientifiche:

a) gli istituti finalizzati alla ricerca propria del Consiglio;

b) i centri, costituiti sulla base di convenzioni con università ed altri enti pubblici;

c) gli organismi di gestione di progetti finalizzati o di speciali progetti di ricerca, di durata predeterminata.

4. Sono strutture amministrative e di servizio gli uffici dell'amministrazione centrale del CNR e le eventuali strutture, nazionali e locali, di servizio e di supporto amministrativo e tecnico, incluse le aree di ricerca.

5. Il presidente del CNR è nominato con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta dell'assemblea generale dei comitati nazionali, espressa con maggioranza qualificata pari al 75 per cento dei membri in prima votazione e con maggioranza semplice nelle votazioni successive, qualora in prima votazione nessun candidato abbia riportato un numero sufficiente di voti. Il presidente è nominato per una durata massima di cinque anni e non può essere confermato né prorogato; egli rappresenta il CNR, presiede il consiglio di presidenza ed il consiglio di amministrazione e stipula le convenzioni di sua competenza.

6. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente del CNR e dai presidenti dei comitati nazionali; esercita i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività di ricerca e quelli relativi al conferimento di incarichi di direzione delle strutture scientifiche e degli organismi di coordinamento, su proposta del personale del CNR afferente a tali strutture ed organismi.

7. Il consiglio di amministrazione del CNR, nel rispetto della programmazione scientifica definita dal consiglio di presidenza, sovraintende alla gestione del personale, alla amministrazione ed alle finanze.

8. Per le materie concorrenti, il consiglio di amministrazione del CNR, nell'ambito delle competenze di cui al comma 7, delibera su proposta del consiglio di presidenza. Le delibere del consiglio di amministrazione di mancato accoglimento delle proposte del consiglio di presidenza, sono motivate ed adottate a maggioranza qualificata dei suoi componenti.

9. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal direttore generale e da undici membri, non appartenenti al consiglio di presidenza. Di questi, cinque sono eletti al proprio interno dal personale scientifico, tecnico ed amministrativo, in un unico collegio. I restanti membri sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere della Commissione nazionale per la scienza e la tecnologia.

10. I membri non di diritto del consiglio di amministrazione durano in carica

cinque anni e non possono essere confermati né prorogati.

11. I comitati nazionali a carattere disciplinare hanno il compito di coordinare l'attività del CNR nei rispettivi settori di competenza. I comitati nazionali a carattere disciplinare sono strutture permanenti del CNR e sono i seguenti:

a) scienze matematiche;

b) scienze fisiche;

c) scienze chimiche;

d) scienze biologiche;

e) scienze mediche;

f) scienze geologiche e minerarie;

g) scienze agrarie;

h) scienze ingegneristiche ed architetturali;

i) scienze storiche, filosofiche e filologiche;

l) scienze giuridiche e politiche;

m) scienze economiche, sociologiche e politiche;

n) 12 attività di sviluppo tecnologico.

12. Ai comitati di cui al comma 11 con decisione dell'assemblea generale degli stessi comitati nazionali, espressa con maggioranza qualificata pari al 75 per cento dei membri, possono essere aggiunti sino a cinque comitati nazionali a carattere interdisciplinare. Tali comitati possono avere una durata limitata in sede di istituzione, ma comunque non inferiore a cinque anni.

13. I due terzi dei componenti dei comitati nazionali sono eletti con maggioranza semplice dal personale del CNR appartenente ai ruoli scientifico e tecnico, che costituisce l'elettorato attivo e passivo. Il numero dei componenti di ciascun comitato eletti dal personale CNR è pari allo 0,5 per cento della somma del personale scientifico e tecnico in servizio negli istituti e centri afferenti al comitato relativo. I

rimanenti membri dei comitati nazionali sono eletti, in un unico collegio, dai ricercatori, dai docenti e dai tecnici laureati delle università e degli enti pubblici di ricerca italiani, che ne costituiscono l'elettorato attivo e passivo. I componenti dei comitati nazionali restano in carica per cinque anni e non sono rieleggibili né prorogabili. Essi eleggono al loro interno, a maggioranza semplice, un presidente il cui mandato è revocabile con maggioranza qualificata pari al 90 per cento dei membri del comitato.

14. Qualora siano istituiti comitati nazionali interdisciplinari ai sensi del comma 12, l'assemblea generale dei comitati nazionali deve contestualmente stabilire quali strutture, o parti di strutture del CNR, debbano ad essi afferire. Le elezioni dei membri dei comitati nazionali interdisciplinari devono avvenire contemporaneamente a quelle dei membri dei comitati nazionali disciplinari. I presidenti dei comitati interdisciplinari non sono membri del consiglio di presidenza.

15. Il direttore generale del CNR è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del presidente del CNR previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ed è scelto in base a criteri di comprovata competenza dirigenziale. Il conseguente rapporto è regolato con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni rinnovabile. Nel caso l'incarico sia attribuito ad un dipendente di una pubblica amministrazione, questi è collocato fuori ruolo per la durata del contratto.

16. I regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture scientifiche del CNR sono deliberati dall'assemblea plenaria dei comitati nazionali eletti ai sensi della presente legge e possono prevedere differenziazioni nelle disposizioni relative a strutture afferenti a diversi comitati disciplinari o interdisciplinari. Tali regolamenti possono essere modificati dalla assemblea plenaria su richiesta di una maggioranza qualificata pari al 75 per cento dei membri.

17. I regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative e di servizio, l'amministrazione e la contabilità del CNR sono deliberati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di presidenza.

18. Il CNR dispone di una propria dotazione organica di posti di personale scientifico, dirigente, tecnico ed amministrativo, articolata in distinti ruoli, nel quale è inquadrato il personale dipendente. Gli ampliamenti di dotazione organica sono richiesti annualmente dalla assemblea plenaria dei comitati nazionali e sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali. Il personale scientifico del CNR è inquadrato in tre fasce professionali, equiparate economicamente e ad ogni altro effetto di legge alle fasce dei ricercatori, professori associati e professori ordinari dell'università. Il regolamento del personale del CNR disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale scientifico, dirigente, tecnico ed amministrativo nel rispetto della legislazione vigente e degli accordi sindacali stipulati per il comparto della ricerca ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

19. Alle strutture scientifiche del CNR può essere associato con incarico di ricerca, eventualmente retribuito sui fondi di ricerca, personale appartenente alle università, alle istituzioni pubbliche di ricerca e agli istituti pubblici di educazione superiore nazionali, comunitari ed esteri. Il personale associato può usufruire delle strutture e dei servizi del CNR per svolgere ricerche in collaborazione con il personale scientifico del Consiglio. L'incarico di ricerca ha durata annuale ed è rinnovabile a tempo indeterminato. Il personale scientifico e tecnico del CNR può essere associato ai dipartimenti universitari ed alle istituzioni pubbliche di ricerca con analoghe modalità, anche per lo svolgimento di funzioni didattiche.

20. Le attività scientifiche delle strutture del CNR si svolgono nell'ambito di una programmazione quinquennale per la

realizzazione delle finalità istituzionali della struttura, decisa da un consiglio scientifico-tecnico della struttura stessa. Il consiglio scientifico-tecnico della struttura è costituito:

a) dal direttore;

b) dai rappresentanti del personale ricercatore e tecnico, in numero pari al 10 per cento degli appartenenti ad entrambi i ruoli in servizio nella struttura, eletti a maggioranza semplice tra gli appartenenti ai rispettivi ruoli, che ne costituiscono l'elettorato attivo e passivo;

c) dai rappresentanti del personale associato alla struttura, in numero non superiore al 25 per cento del numero totale dei membri del consiglio.

21. Il programma quinquennale della struttura di cui al comma 20, deve essere approvato dal relativo comitato nazionale. La gestione scientifica del programma quinquennale è affidata ad un direttore, scelto tra gli studiosi, anche stranieri, di riconosciuta validità scientifica nel campo di attività della struttura. Il direttore è nominato dal consiglio di presidenza su indicazione del consiglio scientifico-tecnico della struttura, previa approvazione del comitato nazionale disciplinare di competenza. Nel caso sia nominato direttore di una struttura del CNR uno studioso non dipendente del Consiglio, egli assume lo stato di ricercatore associato.

ART. 5.

1. I mezzi finanziari destinati al CNR sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e trasferiti al Consiglio stesso con vincolo di destinazione per quelli destinati ai progetti finalizzati, nonché alle iniziative speciali di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il CNR può ricorrere a forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attività, rendite,

frutti ed alienazione di patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi, anche a mezzo di contratti, ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'impegno totale annuo del Consiglio per attività di autofinanziamento, valutato in mesi-uomo per anno, non può tuttavia superare il 5 per cento del valore ottenuto moltiplicando per undici il numero totale del personale in servizio presso il Consiglio nell'anno al quale si riferisce.

CAPO II.

NORME SUGLI ENTI PUBBLICI E SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI DI RICERCA

ART. 6.

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare, gli osservatori astronomici, astrofisici e l'Osservatorio vesuviano, nonché gli enti pubblici e le istituzioni pubbliche nazionali appartenenti al comparto della ricerca hanno piena capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto dei propri fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. In coerenza con le loro funzioni istituzionali, tali enti concorrono anche ad attività di ricerca finalizzate a scopi sociali, quali quelle di protezione civile. Essi si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, e della legge 9 maggio 1989, n. 168, con propri regolamenti.

2. Agli enti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili con le disposizioni che ne regolano le funzioni, gli organi e le caratteristiche generali delle strutture scientifiche, fissate nelle rispettive normative istitutive, le disposizioni ed i princìpi sull'autonomia del CNR stabiliti negli articoli 2, 3, 4 e 5. A tale fine, nei citati articoli, si devono intendere sostituite, ovunque ricorrano, le parole: « Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica » con le seguenti: « Mini-

stro competente » e le parole: « comitati nazionali », con le seguenti: « comitato di gestione scientifica ». Tale organo viene eletto in ogni ente con modalità analoghe a quelle fissate dall'articolo 4 per i comitati nazionali disciplinari del CNR, e svolge gli analoghi compiti e funzioni. Il numero dei membri del citato comitato non può essere comunque inferiore a cinque.

3. Gli organi collegiali competenti ad approvare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti concernenti la composizione ed il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio, sono costituiti dai comitati di gestione scientifica degli enti di cui al comma 2 del presente articolo, eletti ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento degli enti pubblici di ricerca operanti nei settori dell'astronomia ed astrofisica, il Consiglio nazionale per le ricerche astronomiche continua a svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente.

5. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento degli enti pubblici di ricerca operanti nel settore della geofisica, il Consiglio nazionale geofisico resta disciplinato dalle norme vigenti.

6. Tra gli enti pubblici ed istituzioni pubbliche nazionali di ricerca e le università statali è garantita la mobilità del personale scientifico-tecnico ed amministrativo, a parità di qualifica e di trattamento economico.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.